

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 14/2015 nei confronti di:

PAOLO GAROFALO E ANTONIO MARIA GAROFALO

* * *

In seguito alla trasmissione, da parte della Procura Federale, del 25.11.2015, della relazione del Presidente del Collegio Giudicante del Concorso Nazionale A5* di Atina (FR) del 30/10-01.11.2015, sig. Filippo Scarpetta, venivano sottoposti all'attenzione di questo Giudice alcuni fatti verificatisi in occasione della detta gara, riferibili alla identificazione del cavallo, montato da Antonio Maria Garofalo nella categoria C130 (F.C.), in seguito al controllo dei passaporti disposto dal Presidente di Giuria.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, apriva procedimento nei confronti di Paolo e Antonio Maria Garofalo, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 5.12.2015 successivamente rinviata al 16.12.2015 in seguito alla richiesta di accesso agli atti, formulata a mezzo apposita memoria, dal difensore dei nominati, il quale, dopo la ricezione della documentazione inviata dalla Segreteria Federale su indicazione di questo Giudice, faceva pervenire ulteriore memoria in data 14.12.2015.

Da quanto esposto nella relazione del Presidente Scarpetta emergono alcune significative circostanze che, in parte, vengono anche confermate dalla difesa dei sigg.ri Garofalo.

Premesso preliminarmente che le istanze istruttorie formulate non possono avere ingresso nel procedimento dinanzi al GSN, come regolato dall'art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, in quanto il GSN pronuncia in prima istanza, senza udienza e con

immediatezza, con facoltà, per gli interessati, di far pervenire memorie e documenti entro due giorni prima della data che il GSN fissa per la decisione.

E' chiaro ed evidente, quindi, che la speditezza e la celerità cui è improntato il procedimento dinanzi al GSN, senza compromissione alcuna del diritto di difesa, vista la facoltà di cui all'art 39 comma 3, unitamente al fatto che il GSN (art 39 comma 4) pronuncia senza udienza, comporta la inammissibilità delle richieste istruttorie formulate.

Ciò posto, è risultato confermato che il cavallo Hannes van Het Bruggeveld, che effettivamente è stato condotto dai cavalieri Paolo e Antonio Maria Garofalo al concorso di Atina, affinché gareggiasse Fuori Concorso nelle categorie C 130 e C 135, fosse privo dei documenti al seguito.

E', altresì, risultato che, si presume per le vie brevi, non essendovi altra prova ma essendo la circostanza confermata dalla segretaria del concorso, i cavalieri, o quantomeno uno di loro, avessero avvisato la segreteria che il cavallo Chet Bull Z, precedentemente iscritto al concorso, non vi avrebbe in effetti partecipato e che sarebbe stato sostituito da altro cavallo, di cui non è stato neppure comunicato il nominativo alla detta segretaria, la quale aveva mantenuto il nome del precedente equino per "fissare" la partecipazione.

Allorquando il Presidente di Giuria ha disposto il controllo dei passaporti dei cavalli nella categoria interessata si è verificato che, dapprima, in campo prova il cavallo di pertinenza dei Garofalo, Hannes Van Het Bruggeveld, non fosse presente, né il cavallo è stato condotto successivamente al detto controllo, se non il giorno di domenica 1 novembre, allorquando il Presidente di Giuria invitava il cavaliere Antonio Maria Garofal, al termine della prova di concorso C 135, a seguirlo presentandosi ai box per il controllo.

In tale sede i cavalieri dichiaravano di non essere in grado di fornire i documenti del cavallo, del quale mostravano sul cellulare una scansione. Veniva comunque accertata la identità di Hannes Van Het Bruggeveld.

Le memorie difensive presentate non appaiono invero inficiare la narrazione del Presidente di Giuria, sostenuta da fede privilegiata.

I comportamenti di cui alla segnalazione vengono, infatti, confermati, nella sostanza, in quanto viene ammesso che il cavallo che avrebbe dovuto sostituire Chet Bull Z, precedentemente iscritto, non era stato identificato presso la segreteria, né successivamente, allorquando i cavalieri sono giunti presso il luogo di svolgimento del concorso, hanno provveduto alla regolarizzazione amministrativa, in nessuno dei giorni di gara, lasciando negli ordini di partenza, seppure F.C., il nominativo del precedente equino.

Oltre a ciò, il comportamento tenuto non si può considerare collaborativo, laddove, disposto e reso noto il controllo da parte del Presidente di Giuria, i cavalieri non hanno ritenuto di presentarsi a tale fine, fino a quando il presidente non lo ha intimato al termine della prova della domenica.

Ininfluyente ai fini della decisione di questo giudice è il fatto che il cavallo fosse fuori concorso, essendo rilevante il comportamento tenuto dai cavalieri oggetto del presente giudizio.

L'art 2.2 del R.N.S.O. prescrive che << ai fini della partecipazione a qualsiasi gara di un concorso è obbligatorio avere al seguito originale del libretto segnaletico>>, e di seguito l'art 2.3 prescrive che è consentita la partecipazione fuori classifica a cavalli non iscritti nei ruoli federali << purchè muniti di un documento di riconoscimento>>, aggiungendo che il cavaliere in tal caso deve presentare in segreteria una apposita dichiarazione ai fini assicurativi che, nel caso in esame, non è stata ulteriormente indagata.

Nella fattispecie non solo i cavalieri, pure esperti e titolati, non avevano al seguito nessun documento in originale del cavallo presentato al concorso, in sostituzione di quello indisposto, ma hanno omesso di farsi parte diligente sia relativamente alla comunicazione dei dati del cavallo in segreteria, sia relativamente alla sottoposizione tempestiva al controllo disposto dalla Giuria.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga:

al tesserato **Antonio Maria Garofalo** la sanzione della censura con diffida, di cui all'art 6 lettera C) Regolamento di Giustizia vigente;

al tesserato **Paolo Garofalo** la sanzione della censura con diffida, di cui all'art 6 lettera C) Regolamento di Giustizia vigente,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento,

Roma, li 16 Dicembre 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò